

STATUTO

TITOLO I

Costituzione denominazione sede durata

Art. 1

E' costituita mediante libera adesione l'Associazione di volontariato denominata "CIAO - CORREGGIO INSIEME" ai sensi della legge 266/91.

Art. 2

La sede sociale dell'Associazione è in **CORREGGIO, VIA TIMOLINI 27.**

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

TITOLO II

Scopi e finalità

Art. 4

L'Associazione con l'assenza d'ogni finalità di lucro, persegue fini solidaristici attraverso la promozione della cultura e delle opere dell'accoglienza e della condivisione, svolgendo gratuitamente la propria attività a favore della collettività ed in particolare a favore dei bambini provenienti da Regioni della Bielorussia, Russia e Ucraina, contaminate dal disastro nucleare della centrale di Chernobyl e più in generale a favore di bambini e adulti, di tutte le parti del mondo, particolarmente bisognosi di cure e assistenza.

Art. 5

In particolare, per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- A. Promuovere iniziative solidaristiche a favore di persone in stato di bisogno;
- B. Organizzare iniziative d'accoglienza e solidarietà nei confronti di bambini e familiari provenienti da zone più contaminate dall'incidente nucleare di Chernobyl, segnatamente a quelle che presentano i più alti livelli di radioattività;
- C. Tutelare ogni aspetto del soggiorno del minore durante il periodo d'ospitalità;
- D. Garantire un'accoglienza mista tra famiglia ed attività di gruppo, con attività d'integrazione con i bambini del territorio;
- E. Sviluppare ed ampliare gli aiuti in loco;
- F. Consolidare i rapporti con le istituzioni locali italiane ed i Paesi nei quali si interviene per garantire trasparenza e affidabilità dell'intervento;
- G. Gestire progetti ed attività legate all'accoglienza dei bambini e dei familiari in situazioni di disagio per facilitare il soggiorno presso luoghi di degenze di cura;
- H. Promuovere indagini e studi sulle problematiche legate all'accoglienza;
- I. Gestire centri e campi d'accoglienza a fini di cura, riabilitazione, riposo e animazione dei bambini;
- J. Collaborare con enti pubblici e privati per la promozione d'attività di accoglienza e sostegno dei bambini;
- K. Informare e sensibilizzare la collettività sulle finalità e scopi portati avanti dall'Associazione, particolarmente nei confronti dei bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori e superiori;
- L. Preparare e formare in modo preciso e puntuale, utilizzando le competenze presenti sul territorio, le famiglie che ospiteranno i bambini provenienti dai Paesi stranieri;
- M. Promuovere iniziative specifiche sui temi ambientali, dell'energia e della solidarietà per un sistema di sviluppo sostenibile per tutti gli abitanti del pianeta e per ogni forma di vita, nel rispetto reciproco.
 - L'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali nazionali ed internazionali operanti in analoghi settori.
 -

Titolo III

I Soci

Art. 6

Possono essere soci dell'Associazione "CIAO - CORREGGIO INSIEME" tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali.

- L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati;
- Il Consiglio direttivo cura l'annotazione di nuovi aderenti nel libro dei soci;
- Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

Art. 7

- L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai principi di democraticità, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i soci.
- Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

Art. 8

- I soci sono tenuti a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito, obbligandosi al rispetto degli impegni presi.
- Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

I soci sono obbligati, in particolare a:

- Osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organismi associativi;
- Mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- Accedere alle cariche associative, se maggiorenni;
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione concernente la gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
- L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute previa delibera del Consiglio Direttivo.
- I soci che prestano attività volontaria sono assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9

Il rapporto associativo si scioglie:

- a) per recesso, morte, decadenza o esclusione;
- b) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto lavorativo o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.
 - L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.
 - In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestate per scritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà di replica.
 - Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato all'associazione in qualsiasi forma.

TITOLO IV

Sono organi dell'Associazione:

Art. 10

- a) l'Assemblea dei soci.
- b) il Consiglio direttivo,
- c) il Presidente.
- d) Il Vice presidente

Art. 11

L'Assemblea dei soci

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo e la relazione annuale;
- b) nomina i componenti del Consiglio direttivo, delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- c) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- d) si esprime sulla reiezione di domande d'ammissione di nuovi associati;
- e) nomina il Presidente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

f) stabilisce l'eventuale obbligo per tutti i soci di versare la quota associativa.

L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello statuto;

b) sullo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.

- L'Assemblea ordinaria è convocata dal presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice presidente, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della riunione, in difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno, di persona o per delega, tutti i soci e l'intero Consiglio direttivo.
- L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
- Per le delibere dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dello statuto, occorre la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per le delibere dell'Assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti persone.
- E' ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.
- Non possono essere delegati i membri del Consiglio direttivo.

Art. 12

Il Consiglio direttivo

- Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), nominati dall'Assemblea dei soci previa determinazione del loro numero;
- I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili;
- Nomina il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati;
- La carica è gratuita;
- Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri;
- In caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei membri del Consiglio direttivo decada dall'incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Al Consiglio direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- d) provvedere agli affari d'ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti dell'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- I verbali d'ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
- Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più Consiglieri.

Art. 13

Il Presidente

- Il Presidente è nominato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- Il Presidente ed il Vice-presidente sono membri del Consiglio direttivo.
- Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.
- Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese siano attuate.

TITOLO V

Patrimonio - esercizio finanziario - personale

Art. 14

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi di soggetti pubblici e privati;
- c) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivati da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività produttive e commerciali di carattere marginale;
- f) beni mobili ed immobili;
- g) ogni altro tipo d'entrata prevista dalla legge.

Art. 15

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

Art. 16

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre d'ogni anno.

Il Bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 17

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalla legge sulle organizzazioni di volontariato.

TITOLO VI

Scioglimento

Art. 18

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato individuate dall'Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori.

Art. 19

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del Codice Civile ed alla legge 266/91.

AGENZIA DELLE ENTRATE DI REGGIO EMILIA

Reg.to Il **2-2 MAG 2006** N° **4131/2** **3** Priv. Aut. e Privati
Liquidata imposta di € **Eseute**

IL DIRETTORE

IL CAPO AREA SERVIZI
(dott.ssa Franca Addragna)